



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Settore Politiche Sociali

## COMUNE DI CREMONA

**CONTRATTO DI APPALTO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO relativo agli interventi nell'ambito del PNRR Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007**

### SCRITTURA PRIVATA

#### TRA:

**La dott.ssa Eugenia Grossi**, nata a Cremona il \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica in Cremona, in piazza del Comune n. 8, la quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Cremona, con sede in Piazza del Comune n. 8 (C.F. 00297960197) (**di seguito COMUNE**) nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Sociali; autorizzata alla stipula del presente contratto in forza del provvedimento di nomina sindacale n. \_\_\_\_\_

e

**Don Pier Codazzi**, nato \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di legale rappresentante, di Servizi per l'Accoglienza Sooc. Coop.

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2270 del 1.12.2023 si è proceduto all'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione relativamente al PNRR Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta. CUP D14H22000640007 .
- con determinazione dirigenziale n. 576 del 12.04.2024 vi era la presa d'atto dei lavori della commissione tecnica preposta all'esame delle offerte presentate per la procedura aperta per co-progettazione e veniva individuata la Servizi per l'Accoglienza Sooc. Coop. quale partner con il quale il Comune di Cremona avrebbe avviato la co-progettazione .
- con determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto alla Servizi per l'Accoglienza Sooc. Coop. .
- che il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario è stato verificato con esito positivo;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto**

1- Il Comune, in esecuzione delle surricordate determinazioni, affida alla Servizi per l'Accoglienza Sooc. Coop., che accetta, di eseguire il servizio relativo al PNRR Next Generation EU - Missione 5 - Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007 , meglio descritto nel documento di indirizzo alla progettazione, nell'Avviso di gara e ai patti, condizioni, rischi e responsabilità di cui ai citati documenti, oltre all'offerta tecnica e progettuale presentata in sede di gara, documenti che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti anche se non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare con la sottoscrizione del presente atto

2- la Servizi per l'Accoglienza Sooc. Coop. come sopra rappresentata, accetta ed assume di eseguire il servizio oggetto del contratto con l'osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nei relativi allegati.

**Art. 2 – Durata**

Il presente contratto decorre dal 15 luglio 2024 con scadenza al 31 marzo 2026.

**Art. 3 - Corrispettivo. Obblighi di tracciabilità**

1- Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Servizi per l'Accoglienza Sooc. Coop. per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato nella somma di € 910.000,00 IVA 10% inclusa per quanto concerne i lavori da realizzare ed € 110.000,00 IVA 5% inclusa per quanto concerne la parte gestionale da effettuare per un totale complessivo pari ad € 1.020.000,00 IVA inclusa.

2- In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la capogruppo dell'ATI dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

3. Il servizio è finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – Missione 5 - Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007

**Art. 4 - Obblighi specifici di PNRR**

L'intervento è inserito nell'ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sotto componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” - Investimento

1.3 - Housing First e stazioni di posta, SUB-INV. 1.3.2 - Stazioni di posta - CUP D14H22000640007

Nel presente affidamento trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

- a) obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) principio del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- e) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";
- f) superamento dei divari territoriali;
- g) rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);
- h) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

Relativamente al rispetto del principio del DNSH, si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.

- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'ATI si è impegnato a riservare una quota pari al 30 per cento sia di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia di occupazione femminile.

#### **Art. 5 - CODICI DI COMPORTAMENTO – PATTO ETICO – PATTO DI INTEGRITA'**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cremona*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 04.10.2023 – entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

2. La Ditta dichiara di avere preso visione di tali Codici, si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

3. La Ditta dichiara altresì di accettare:

a) il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Cremona approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 16/05/2018;

b) il "Patto Etico concernente lo sviluppo e la diffusione di iniziative per la trasparenza negli appalti e per l'affermazione della legalità nel lavoro" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 19 dicembre 2018;

e di impegnarsi, in quanto aggiudicatario, ad osservarli e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori.

4. Si prevede espressamente che la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici/patti costituisca causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In

tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

#### **Art. 6 – Risoluzione**

L'Amministrazione risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione PEC senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dal D.lgs. 36/2023 e nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali le situazioni di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- cessione del contratto;
- contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali anche rispetto agli specifici obblighi PNRR;
- inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;
- interruzione non motivata del servizio;
- mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Cremona;
- impiego di personale non dipendente dell'impresa.
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'Impresa alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia

stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all'affidatario da parte dell'Amministrazione comunale con Posta Elettronica Certificata.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per:

1. far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
2. coprire le spese d'indizione di una nuova gara per il nuovo affidamento del servizio.

#### **Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e subappalto**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle stesse .

#### **Art. 8 – Cauzione definitiva per la stipula del contratto**

1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'affidatario ha prestato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria per l'esatto adempimento delle prestazioni, n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ conservata agli atti della pratica.

#### **Art. 9 – Foro competente**

Per il giudizio su eventuali contestazioni o vertenze che dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario, con esclusione dell'arbitrato. Il Foro competente è quello di Cremona

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le attività oggetto di affidamento in appalto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") nonché del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione di dati personali. Le

parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 15 e ss del citato Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali .

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda all'avviso relativo alla procedura di affidamento in oggetto e negli atti richiamati da esso e dal presente contratto. Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario. Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D Lgs 117/2017. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto

COMUNE DI CREMONA

*Firma digitale della* \_\_\_\_\_

Servizi per l'Accoglienza Sooc. Coop.

*Firma digitale del sig.*\_\_\_\_\_

Cremona \_\_\_\_\_

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".*